



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia (NORDIO)

e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2025

Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	8
Analisi tecnico normativa (ATN)	»	12
Disegno di legge	»	24

ONOREVOLI SENATORI. —

L'intervento normativo in esame consiste in una "legge quadro" contenente i criteri direttivi di delega legislativa al Governo per la riforma di tutti gli ordinamenti professionali.

Lo scopo che persegue è quello di una generale revisione della disciplina di tutte le professioni ordinistiche per assicurare, tramite l'aggiornamento e il riordino generale dei relativi ordinamenti, l'efficiente governo ed esercizio delle professioni stesse e una più efficace vigilanza da parte del Governo.

Il disegno di legge delega "quadro" consta di tre articoli.

All'articolo 1 è prevista la delega al Governo per la riforma dei vari ordinamenti professionali indicati nell'allegato A alla legge, da realizzare con uno o più decreti legislativi, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, su proposta del Ministro vigilante, sentito il Consiglio nazionale di ciascuna professione. Sono altresì dettate le disposizioni per il procedimento legislativo da seguire per l'emanazione degli atti delegati e degli eventuali decreti integrativi e correttivi.

All'articolo 2 sono stati indicati i principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il legislatore delegato. In particolare, il legislatore delegato sarà chiamato a:

- a) valorizzare il ruolo sociale ed economico delle professioni regolamentate, e riconoscere il contributo da esse apportato allo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese;
- b) garantire l'indipendenza e l'autonomia intellettuale del professionista;
- c) definire le attività professionali riservate o attribuite, anche in via non esclusiva, a ciascuna professione, prevedendo che agli iscritti negli albi professionali sia riconosciuta competenza specifica nelle materie oggetto della professione come definite dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; prevedere che, in ogni caso, ove previsto dalla normativa vigente (e quindi tenuta ferma la disciplina sulle lauree abilitanti), le competenze siano attribuite agli iscritti in ciascun Albo in coerenza con il percorso formativo di accesso alla professione, come individuato dal titolo di studio, dal tirocinio e dalle materie oggetto dell'esame di abilitazione; in ogni caso, l'oggetto delle singole professioni può essere stabilito solo con legge e deve essere coordinato tra le professioni che

svolgono attività similari. Tutto ciò che la legge non indica come attribuito alla competenza di una o più professioni è libero e può essere svolto da tutti i professionisti;

d) prevedere che l'accesso alle professioni sia libero e, in attuazione dell'articolo 33, comma 5, della Costituzione, condizionato al superamento di apposito esame di abilitazione, ove previsto dalla normativa (tenuto fermo, dunque, il valore dei titoli di laurea abilitante e, in particolare, la disciplina dettata dalla legge n. 163/2021), finalizzato alla verifica della coerenza del percorso formativo rispetto alla professione cui si intende accedere;

e) disciplinare l'esame di Stato mediante il sostenimento di apposito esame di abilitazione successivo al perfezionamento degli studi universitari, ove previsto dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge e fatte salve le competenze del Ministero dell'università e della ricerca in materia di esami di Stato di abilitazione alle professioni ai sensi della legge 8 dicembre 1956, n. 1378;

g) stabilire per le categorie interessate, con il preventivo parere del Consiglio nazionale competente, la disciplina delle specializzazioni, affidando principalmente l'organizzazione dei corsi formativi al singolo Consiglio nazionale richiedente e agli ordini e collegi territoriali, anche in convenzione con le università;

h) disciplinare il sistema elettorale degli organi nazionali e territoriali dei singoli Ordini e Collegi professionali uniformandolo ai seguenti principi:

- 1) prevedere espressamente che gli ordini e collegi territoriali svolgono la funzione di rappresentanza degli iscritti nel relativo albo, e i Consigli nazionali la funzione di rappresentanza istituzionale della intera categoria professionale;
- 2) affidare a regolamenti adottati dai Consigli nazionali le disposizioni di dettaglio sul voto, ivi comprese le modalità per l'esercizio del relativo diritto, consentendo ai medesimi Consigli di stabilire che le votazioni siano svolte anche mediante utilizzo di piattaforme informatiche tali da garantire comunque la segretezza e la personalità del voto;
- 3) affidare ancora ai regolamenti dei Consigli nazionali la tutela e l'effettività del principio della parità di genere attraverso apposite misure (quali le quote di genere, la doppia preferenza di genere, o l'alternanza di generi nella composizione della lista, o altre misure idonee);

i) riordinare per ciascuna professione il regime delle incompatibilità rispetto all'esercizio di altre attività tenendo conto delle specifiche peculiarità che le caratterizzano;

l) dettare la specifica disciplina della natura giuridica dei singoli Consigli nazionali e degli ordini e collegi territoriali quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro competente e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria;

m) prevedere che gli Ordini, i Collegi territoriali ed i Consigli nazionali siano sottoposti alla vigilanza del Ministero competente;

n) prevedere che al personale dipendente degli Ordini e Collegi Professionali si applichino le norme di cui al d. lgs. n. 165/2001 sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed il CCNL del comparto Funzioni Centrali, **nel rispetto dell'equilibrio finanziario dei medesimi enti**;

o) disciplinare i Consigli di disciplina territoriali e nazionali, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8 del Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali di cui al DPR n. 137/2012, e stabilire che i componenti, nel rispetto del principio di tutela di genere, siano nominati rispettivamente dai Consigli degli Ordini e Collegi Territoriali e dai Consigli Nazionali e comunicati al Presidente del Tribunale territorialmente competente; prevedere che, qualora il numero degli iscritti all'albo sia esiguo, ove sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministro vigilante, su richiesta degli Ordini e Collegi territoriali interessati, sentito il Consiglio Nazionale, possa disporre che un Consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli Albi di due o più ambiti territoriali limitrofi, designandone la sede; rimodulare il numero dei componenti sulla base del numero di iscritti nell'albo, aumentando o diminuendo il numero di membri all'aumentare o al diminuire, nell'ambito di soglie predeterminate, del numero di iscritti destinatari potenziali dell'azione disciplinare; prevedere modalità di svolgimento delle riunioni dei consigli di disciplina, le fasi del procedimento disciplinare e i tempi di svolgimento del procedimento, garantendo agli incolpati la massima tutela del diritto di difesa; prevedere eventualmente anche la disciplina dell'utilizzo degli strumenti telematici al fine di velocizzare i procedimenti disciplinari e facilitare l'accesso alla giustizia domestica e stabilire per i membri dei consigli di disciplina territoriali e nazionali la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione specifica, per un minimo di 5 crediti annui, attivati dai Consigli nazionali nell'ambito dei programmi di formazione obbligatoria; stabilire che la mancata partecipazione ai corsi può determinare la decadenza dalla funzione di consigliere di disciplina;

p) prevedere che i Consigli nazionali che esercitano funzioni giurisdizionali possano adottare regolamenti di organizzazione per gestire la funzione giurisdizionale in modo più rapido ed efficiente;

q) riservare ai Consigli nazionali la competenza ad adottare ed aggiornare il codice deontologico; prevedere che i codici deontologici siano aggiornati con l'esplicita previsione, a tutela del consumatore, di norme che garantiscano che la prestazione professionale, seppur svolta con l'ausilio di tecnologie digitali, sia frutto della professionalità e della competenza specifica dell'iscritto;

r) prevedere che la pattuizione del compenso tra le parti del contratto d'opera professionale sia libera ma comunque proporzionata alla quantità, alla qualità e al contenuto specifico ed alle caratteristiche

delle prestazioni professionali, e garantisca un equo compenso; prevedere che, per ciascun Ordine professionale siano stabiliti o aggiornati, con decreto del Ministero vigilante, su proposta del Consiglio nazionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, i parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali, anche svolte in forma associata o societaria;

s) rafforzare la tutela di chi si avvale dell'opera professionale dei singoli iscritti agli albi e la loro affidabilità stabilendo l'obbligo in capo ai medesimi di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione. In tale ambito, anche al fine di ridurre i costi a carico dei professionisti derivanti dalla stipula di tali polizze, si consente ai Consigli Nazionali ed alle Casse di Previdenza privatizzate di stipulare convenzioni e polizze collettive a favore dei propri iscritti definendo le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza, da aggiornarsi ogni cinque anni con decreto del Ministro vigilante, sentito il Consiglio nazionale competente;

t) prevedere, in continuità con le esigenze emerse durante il periodo pandemico, sistemi di tutela a garanzia dei professionisti in caso di mancati adempimenti nell'esercizio della professione, e violazioni di termini per scadenze di natura fiscale, tributaria e previdenziale, in caso di impedimenti dovuti ad infortuni, ricoveri ospedalieri, gravi patologie o maternità;

u) ridefinire la disciplina della formazione continua, alla quale è affidato il compito di garantire l'opportuno aggiornamento degli iscritti negli albi e l'elevazione della qualità della prestazione professionale – anche mediante convenzioni o accordi di collaborazione conclusi con le università **nel rispetto dell'equilibrio finanziario dei medesimi enti** – stabilendo, a tal fine, anche che ciascun Consiglio nazionale, sentito il Ministro vigilante, adotti un regolamento in materia di formazione continua contenente:

- 1) il numero minimo di crediti formativi da acquisire per l'assolvimento dell'obbligo di formazione, secondo il criterio di equivalenza tra 1 credito formativo e 1 ora di formazione;
- 2) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti;
- 3) i requisiti minimi dei corsi di aggiornamento;
- 4) le condizioni per l'eventuale riconoscimento delle certificazioni di competenze acquisite dagli iscritti e dei crediti attribuiti da altre attività formative;
- 5) i requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione ad enti terzi a svolgere la formazione per gli iscritti all'Albo;
- 6) un numero minimo di ore obbligatorie dedicate alla conoscenza dei nuovi strumenti digitali e di intelligenza artificiale e dei limiti, anche di carattere deontologico, previsti per il loro utilizzo in ambito professionale; i regolamenti possono prevedere le modalità per l'eventuale utilizzo

delle nuove tecnologie per la fruizione, da parte degli iscritti, degli eventi formativi proposti dagli Ordini e Collegi e dagli enti terzi autorizzati;

v) prevedere, ferme restando le garanzie di cui all'art. 10 della legge 183 del 2011, modifiche e integrazioni della disciplina delle società tra professionisti con particolare riferimento alle modalità di iscrizione agli Albi professionali e al registro delle imprese, alla partecipazione alle società e ai casi di incompatibilità, al conferimento ed esecuzione degli incarichi professionali e agli obblighi di informazione nei confronti della clientela, al regime disciplinare delle società e dei singoli soci professionisti e alla relativa responsabilità sul piano deontologico; all'assolvimento degli obblighi assicurativi e, infine, al regime fiscale e previdenziale proprio delle società tra professionisti (da rendere coerente con il regime fiscale previsto per i modelli societari dalle stesse adottate);

z) prevedere che alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applichino, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i regimi fiscali previsti per i modelli societari dalle stesse adottate;

aa) prevedere le modalità con cui le convezioni stipulate tra i soggetti dell'art. 10, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81 e gli ordini e i collegi professionali al fine della gestione degli sportelli dedicati al lavoro autonomo, consentano a tale fine l'accesso e l'utilizzo dei servizi di incrocio tra domanda e offerta di lavoro offerti dalla piattaforma SIISL – Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il comma 2, al fine di agevolare l'adozione di atti attuativi delle norme primarie dettate dal legislatore delegato, dispone che qualora i decreti legislativi facciano rinvio a disposizioni di attuazione, le stesse potranno avere la forma di regolamenti del Consiglio nazionale competente oltre che di atti normativi secondari del Governo o del Ministro vigilante (questi ultimi da adottarsi previo parere da parte del relativo Consiglio nazionale).

L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie dando atto, nello specifico, che dall'assunzione dei decreti delegati non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

RELAZIONE TECNICA

L'intervento normativo in esame è finalizzato a perseguire una generale revisione della disciplina di tutte le professioni ordinistiche per assicurare l'efficiente governo ed esercizio delle professioni stesse e una più efficace vigilanza da parte del Governo. La proposta normativa consiste in una "legge quadro" contenente i criteri direttivi di delega legislativa al Governo per la riforma, l'aggiornamento e il riordino generale dei relativi ordinamenti.

Il provvedimento in esame è composto da **tre articoli**, dei quali verranno di seguito esaminate le singole disposizioni, con particolare riguardo ad eventuali profili di carattere finanziario.

L'**articolo 1, comma 1** contiene l'oggetto e il procedimento della delega al governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi di revisione e riordino degli ordinamenti delle professioni di cui all'allegato A alla presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

Con il **comma 2** viene stabilito che i decreti delegati verranno adottati su proposta del Ministro vigilante, sentito il Consiglio nazionale di ciascuna professione. I decreti legislativi di cui al primo periodo sono adottati di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per le disposizioni aventi impatto nelle materie previdenziali e assistenziali e di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca per le disposizioni relative ai profili attinenti all'attività universitaria ed ai profili abilitanti. Il **comma 3** prevede che gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.

Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Il **comma 4** stabilisce che il Governo è delegato a adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e sempre secondo la procedura di cui al presente articolo. Il **comma 5** prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente le disposizioni con essi incompatibili e recano le disposizioni di coordinamento in relazione alle norme non abrogate o non modificate che restano in vigore per ciascun ordinamento professionale, anche attraverso la eventuale redazione di un testo unico per ciascuna professione regolamentata.

Le disposizioni in esame, di natura ordinamentale e procedurale, dettano i tempi e le modalità di attuazione della delega e non presentano riflessi di carattere finanziario.

Con l'**articolo 2** si vengono introdotti i principi e criteri direttivi della delega cui il Governo deve attenersi. Al riguardo si segnalano le seguenti disposizioni:

- a) valorizzare il ruolo sociale ed economico delle professioni regolamentate, e riconoscere il contributo da esse apportato allo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese, garantire l'indipendenza e l'autonomia intellettuale del professionista;
- b) definire le attività professionali riservate o comunque attribuite anche in via non esclusiva a ciascuna professione, prevedendo che agli iscritti negli albi professionali sia riconosciuta competenza specifica nelle materie oggetto della professione come definite dalle norme vigenti, in coerenza con il percorso formativo di accesso alla professione, come individuato dal titolo di studio, dal tirocinio e dalle materie oggetto dell'esame di abilitazione, ove previsto dalla normativa vigente;
- c) prevedere che l'accesso alle professioni sia libero e, in attuazione dell'articolo 33, comma 5, della Costituzione, avvenga previo superamento di apposito esame di abilitazione, finalizzato alla



- verifica della coerenza del percorso formativo rispetto alla professione cui si intende accedere, se previsto dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, fatte salve le disposizioni della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*»;
- d) disciplinare l'esame di Stato mediante il sostenimento di apposito esame di abilitazione successivo al perfezionamento degli studi universitari, ove previsto dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge e fatte salve le competenze del Ministero dell'università e della ricerca in materia di esami di Stato di abilitazione alle professioni ai sensi della legge 8 dicembre 1956, n. 1378;
- e) prevedere per le categorie interessate, sentito il Consiglio nazionale competente, una disciplina delle specializzazioni, affidando l'organizzazione dei corsi formativi allo stesso Consiglio nazionale richiedente e agli ordini e collegi territoriali, anche in convenzione con le università;
- f) disciplinare il sistema elettorale degli organi nazionali e territoriali dei singoli Ordini e Collegi professionali uniformandolo a principi di parità di genere e prevedendo che le disposizioni di dettaglio, ivi comprese le modalità per l'esercizio del diritto di voto, siano dettate da regolamenti adottati dai Consigli nazionali, i quali possono stabilire che le votazioni siano svolte anche mediante utilizzo di piattaforme informatiche che garantiscano la segretezza e la personalità del voto;
- g) riordinare per ciascuna professione il regime delle incompatibilità con l'esercizio di altre attività;
- h) prevedere la disciplina della natura giuridica del Consiglio nazionale e degli ordini e collegi territoriali, quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro competente e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria;
- i) prevedere che gli Ordini e i Collegi territoriali nonché i Consigli nazionali sono sottoposti alla vigilanza del Ministero competente;
- l) prevedere che al personale dipendente degli Ordini e Collegi Professionali si applicano le norme di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il Contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Centrali, sezione enti pubblici non economici **nel rispetto dell'equilibrio finanziario dei medesimi enti**;
- m) disciplinare i Consigli di disciplina territoriali e nazionali e stabilire che i componenti, nel rispetto del principio di tutela di genere, siano nominati rispettivamente dai Consigli degli Ordini e Collegi Territoriali e dai Consigli Nazionali e comunicati al presidente del tribunale territorialmente competente; prevedere che, qualora il numero degli iscritti all'albo sia esiguo, ove sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministro vigilante, su richiesta degli Ordini e Collegi territoriali interessati, sentito il Consiglio Nazionale, possa disporre che un Consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli Albi di due o più ambiti territoriali limitrofi, designandone la sede;
- n) riservare in via esclusiva ai Consigli nazionali la competenza ad adottare e aggiornare il codice deontologico, con l'esplicita previsione, a tutela del consumatore, di norme che garantiscano che la prestazione professionale, seppur svolta con l'ausilio di tecnologie digitali, sia frutto della professionalità e della competenza specifica dell'iscritto;
- o) prevedere che la pattuizione del compenso tra le parti del contratto d'opera professionale sia libera ma comunque proporzionata alla quantità, alla qualità e al contenuto specifico ed alle caratteristiche delle prestazioni professionali, e garantisca un equo compenso; prevedere che, per ciascun Ordine professionale siano stabiliti o aggiornati, con decreto del Ministero vigilante, su proposta del Consiglio nazionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del



- relativo decreto legislativo, i parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali, anche svolte in forma associata o societaria;
- p) stabilire l'obbligo in capo ai professionisti di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione e prevedere che i Consigli Nazionali e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, possano stipulare convenzioni e polizze collettive a favore dei propri iscritti definendo le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza, da aggiornarsi ogni cinque anni con decreto del Ministro vigilante, sentito il Consiglio nazionale competente;
- q) prevedere sistemi di tutela a garanzia dei professionisti in caso di mancati adempimenti nell'esercizio della professione, e violazioni di termini per scadenze di natura fiscale, tributaria e previdenziale, in caso di impedimenti dovuti ad infortuni, ricoveri ospedalieri, gravi patologie o maternità;
- r) ridefinire la disciplina della formazione continua, che deve garantire l'opportuno aggiornamento degli iscritti negli albi e l'elevazione della qualità della prestazione professionale, anche in convenzione o collaborazione con le università **nel rispetto dell'equilibrio finanziario dei medesimi enti**; stabilire che ciascun Consiglio nazionale, sentito il Ministro vigilante, adotti un regolamento in materia di formazione, rispetto al quale sono dettati i requisiti minimi di contenuto;
- s) prevedere modifiche e integrazioni della disciplina delle società tra professionisti, al regime fiscale e previdenziale proprio delle società tra professionisti che deve essere reso coerente con il regime fiscale previsto per i modelli societari dalle stesse adottate;
- t) prevedere le modalità con cui le convezioni stipulate tra i soggetti dell'articolo 10, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, e gli ordini e i collegi professionali al fine della gestione degli sportelli dedicati al lavoro autonomo, consentano a tale fine l'accesso e l'utilizzo dei servizi di incrocio tra domanda e offerta di lavoro offerti dalla piattaforma SIISL – Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il **comma 2** dell'articolo 2 prevede che, se i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, fanno rinvio a disposizioni di attuazione, le stesse sono adottate mediante regolamenti del Consiglio nazionale competente o mediante regolamenti del Governo o del Ministro vigilante previo parere da parte del relativo Consiglio nazionale.

Le disposizioni sono tese a realizzare una disciplina più organica di tutte le professioni ordinistiche per assicurare, tramite l'aggiornamento e il riordino generale dei relativi ordinamenti, l'efficiente governo ed esercizio delle professioni e una più efficace vigilanza sulle stesse. Per quanto di competenza del Ministero della giustizia, in qualità di organo istituzionalmente deputato alla vigilanza su alcuni degli ordini professionali interessati dalla riforma, si evidenzia che le norme descritte, con particolare riferimento alla vigilanza su ordini e collegi territoriali, alla rimodulazione del numero dei componenti dei consigli disciplinari, alla determinazione del contenuto degli esami di abilitazione, ove previsti, e all'indizione degli stessi, all'adozione dei decreti ministeriali per la determinazione o l'aggiornamento dei parametri dei compensi, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto agli adempimenti relativi alle menzionate attività potrà provvedersi mediante impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia. In relazione all'applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del Contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Centrali, sezione enti pubblici non economici,



la disposizione ha carattere meramente ricognitorio della legislazione vigente e trova applicazione nel rispetto dell'equilibrio di bilancio dei medesimi enti e della sostenibilità finanziaria degli stessi. In relazione all'obbligo in capo ai professionisti di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, e alla facoltà per gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di stipulare convenzioni e polizze collettive a favore dei propri iscritti definendo le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza, si evidenzia che la norma sostanzialmente impone, nell'esercizio della delega, di riprodurre la disposizione già prevista dall'articolo 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, che obbliga il professionista a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali, idonea assicurazione per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Per quanto riguarda la previsione di sistemi di tutela a garanzia dei professionisti in caso di mancati adempimenti nell'esercizio della professione, e violazioni di termini per scadenze di natura fiscale, tributaria e previdenziale, dovuti ad infortuni, ricoveri ospedalieri, gravi patologie o maternità, si evidenzia che le emanande norme primarie sono finalizzate a riprodurre e approfondire quanto già previsto dalla l. 234/2021, commi 927-944, recante i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio, intendendosi per «libero professionista» la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali.

Con l'articolo 3 vengono dettate le disposizioni finanziarie, prevedendo che dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, agli adempimenti relativi ai suddetti decreti le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

24/09/2025

Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Firma digitale



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione competente: Ministro della giustizia;

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo**

Lo schema di provvedimento in esame, che consta di **tre articoli**, costituisce un disegno di "legge quadro" contenente i criteri direttivi di delega legislativa al Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge delega, su proposta del Ministro vigilante, sentito il consiglio nazionale di ciascuna professione, uno o più decreti legislativi di revisione e riordino dei vari ordinamenti professionali indicati nell'allegato A allo schema medesimo.

L'obiettivo di fondo è la valorizzazione del ruolo e della funzione delle specifiche professionalità alla luce dei nuovi contesti sociali ed economici e delle nuove esigenze del mercato delle professioni, al fine di rendere tali professioni non solo più attuali e competitive, ma anche capaci di aumentare la propensione dei giovani laureati verso la libera professione.

L'intervento in esame, coerente con il programma di governo in materia di ordinamenti professionali, è, pertanto, finalizzato ad una generale revisione della disciplina delle professioni ordinarie sopra indicate, per assicurare, tramite l'aggiornamento e il riordino generale dei relativi ordinamenti, l'efficiente governo ed esercizio delle professioni stesse e una più efficace vigilanza da parte del Governo, in linea con gli obiettivi di efficientamento e innovazione di cui alle linee progettuali del PNRR.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro di riferimento normativo nel quale si inserisce l'intervento in esame è il seguente:

- LEGGE 24 giugno 1923, n. 1395 (*Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti*);
- REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 274 (*Regolamento per la professione di geometra*);
- REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 275 (*Regolamento per la professione di perito industriale*);
- LEGGE 9 febbraio 1942, n. 194 (*Disciplina giuridica della professione di attuario*);

- LEGGE 8 dicembre 1956, n. 1378 (*Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni*), **con riferimento alle competenze attribuite al Ministero dell'università e della ricerca in materia di svolgimento degli esami per l'abilitazione professionale;**
- LEGGE 12 marzo 1957, n. 146 (*Tariffa professionale dei periti industriali*);
- LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1612 (*Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali*);
- LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69 (*Ordinamento della professione di giornalista*);
- LEGGE 3 febbraio 1963, n. 112 (*Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo*);
- LEGGE 11 gennaio 1979, n. 12 (*Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro*);
- LEGGE 6 giugno 1986, n. 251 (*Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici*);
- DECRETO 29 dicembre 1991, n. 445 (*Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale*);
- LEGGE 23 marzo 1993, n. 84 (*Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale*);
- LEGGE 18 gennaio 1994, n. 59 (*Ordinamento della professione di tecnologo alimentare*);
- DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994, n. 509 (*Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza*), **con riferimento alle convenzioni e polizze collettive che i consigli nazionali possono stipulare, a favore dei propri iscritti, con gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;**
- D.M. 30 maggio 1995, n. 342 (*Regolamento recante l'ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale e la formazione del relativo Albo*);
- DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 1996, n. 103 (*Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione*), **con riferimento alle convenzioni e polizze collettive che i consigli nazionali possono stipulare, a favore dei propri iscritti, con gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;**
- DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*), **con**

riferimento ai regimi fiscali previsti per i modelli societari adottati dalle società tra professionisti;

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1999, n. 283 (*Regolamento recante norme di esecuzione della legge 18 gennaio 1994, n. 59, concernente l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare*);
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), **in riferimento alla disciplina applicabile al personale dipendente degli ordini e collegi professionali;**
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328 (*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*) **con riferimento agli ordinamenti professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei geologi e degli ingegneri;**
- Articolo 202, DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30 (*Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*) **con riferimento all'albo dei consulenti in proprietà industriale;**
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 169 (*Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali*) **con riferimento agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei geologi e degli ingegneri;**
- DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 206 (*Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania*);
- Articolo 10, LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2012*), **in materia di riforma degli ordini professionali e società tra professionisti;**
- Articolo 8, DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 (*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*), **recante disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie;**
- DECRETO 21 febbraio 2013, n. 46 (*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro*);

- Articolo 10, comma 1, LEGGE 22 maggio 2017, n. 81 (*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*), **in riferimento alle convenzioni non onerose stipulate tra i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro, da una parte, e gli ordini e i collegi professionali, dall'altra, ai fini della gestione degli sportelli dedicati al lavoro autonomo;**
- LEGGE 8 novembre 2021, n. 163 (*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*), **con riferimento alle lauree magistrali e professionalizzanti abilitanti;**
- LEGGE 21 aprile 2023, n. 49 (*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*) **in materia di liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali.**

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento normativo, come rappresentato *sub* 1), **introduce ex novo disposizioni di delega** al fine di riformare la disciplina vigente concernente vari ordinamenti professionali indicati nell'allegato A allo schema di provvedimento medesimo.

Con riferimento alle specifiche linee di intervento si rappresenta, nel dettaglio, quanto segue:

L'**articolo 1** conferisce al Governo una **delega legislativa** per la riforma dei vari ordinamenti professionali indicati nell'allegato A allo schema di disegno di legge in esame, da realizzare con uno o più decreti legislativi, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, su proposta del Ministro vigilante, sentito il consiglio nazionale di ciascuna professione. Sono, inoltre, dettate le disposizioni per il procedimento legislativo da seguire per l'emanazione degli atti delegati e per l'adozione degli eventuali decreti integrativi e correttivi.

L'**articolo 2, comma 1**, dello schema di provvedimento in esame reca, nel dettaglio, i **principi** e i **criteri direttivi** ai quali dovrà attenersi il legislatore delegato.

Il criterio di cui alla **lettera a)** è volto a valorizzare il ruolo sociale ed economico delle professioni regolamentate, riconoscendone il contributo apportato allo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese.

La **lettera b)** prevede che i decreti delegati dovranno essere funzionali a garantire **l'indipendenza e l'autonomia intellettuale** del professionista.

La **lettera c)** reca un criterio di delega relativo alle specifiche **attività professionali riservate o attribuite, anche in via non esclusiva, a ciascuna professione**, disponendo che agli iscritti negli albi professionali venga riconosciuta la competenza specifica nelle materie oggetto della professione come definite dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge. Ove previsto dalla normativa vigente, ferma restando la disciplina sulle lauree abilitanti, le competenze devono essere attribuite agli iscritti in ciascun Albo in coerenza con il percorso formativo di accesso alla professione, come individuato dal titolo di studio, dal tirocinio e dalle materie oggetto dell'esame di abilitazione. L'oggetto delle singole professioni può essere stabilito solo con legge e deve essere coordinato tra le professioni che svolgono attività simili. Infine, tutto ciò che la legge non indica come attribuito alla competenza di una o più professioni è libero e può essere svolto da tutti i professionisti.

I criteri di delega di cui alla **lettera d) ed e)** prevedono che l'**accesso alle professioni** sia libero e, in attuazione dell'articolo 33, comma 5, della Costituzione, condizionato al superamento di apposito esame di abilitazione, ove previsto dalla normativa vigente, fermo restando il valore dei titoli di laurea abilitante e quanto previsto dalla disciplina di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163 (*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*), finalizzato alla verifica della coerenza del percorso formativo rispetto alla professione cui si intende accedere. Il suddetto esame di Stato verrà disciplinato mediante il sostenimento di **apposito esame di abilitazione** successivo al perfezionamento del ciclo di studi universitari, ove previsto dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della legge in esame e fatte salve le competenze del Ministero dell'università e della ricerca in materia di esami di Stato di abilitazione alle professioni ai sensi della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (*Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni*).

Con la **lettera f)** si stabilisce che i provvedimenti attuativi devono prevedere la **limitazione dell'uso del titolo professionale** a chi è iscritto al relativo albo.

La **lettera g)** prevede che, previa acquisizione di preventivo parere del consiglio nazionale competente, venga definita la disciplina delle **specializzazioni** per le categorie interessate, affidando principalmente l'organizzazione dei corsi formativi al singolo consiglio nazionale richiedente e agli ordini e collegi territoriali, anche in convenzione con le università.

Il criterio di cui alla **lettera h)** prevede che la **disciplina del sistema elettorale** degli organi nazionali e territoriali dei singoli ordini e collegi professionali deve essere uniformato a specifici principi.

In particolare, gli ordini e collegi territoriali svolgono la funzione di rappresentanza degli iscritti nel relativo albo, e i consigli nazionali la funzione di rappresentanza istituzionale della intera categoria professionale; le disposizioni di dettaglio sul voto, ivi comprese le modalità per l'esercizio del relativo diritto, dovranno essere affidate a regolamenti adottati dai consigli nazionali, consentendo ai medesimi consigli di stabilire che le votazioni siano svolte anche mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche che garantiscano comunque la segretezza e la personalità del voto; gli stessi regolamenti dei consigli nazionali dovranno prevedere la tutela e l'effettività del principio della parità di genere attraverso apposite misure (quote di genere, doppia preferenza di genere, alternanza di generi nella composizione della lista o altre misure idonee).

Secondo il criterio di cui alla **lettera i)**, i provvedimenti delegati dovranno prevedere il riordino, per ciascuna professione, del regime delle **incompatibilità** rispetto all'esercizio di altre attività tenendo conto delle specifiche peculiarità che le caratterizzano.

La **lettera l)** prevede l'adozione di una specifica disciplina con riferimento alla **natura giuridica dei singoli consigli nazionali e degli ordini e collegi territoriali**, quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro competente e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria.

Con la **lettera m)** si prevede che gli ordini, i collegi territoriali ed i consigli nazionali vengano sottoposti alla **vigilanza del Ministero competente**.

Secondo la **lettera n)** si deve prevedere che al **personale dipendente degli ordini e collegi professionali** si applichino le norme di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) ed il CCNL del comparto Funzioni Centrali, nel rispetto dell'equilibrio finanziario dei medesimi enti.

La **lettera o)** prevede che vengano disciplinati i **consigli di disciplina territoriali e nazionali**, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), relativo al procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie.

Il criterio di delega in parola attiene, in particolare, al procedimento di nomina dei componenti, che deve garantire il rispetto del principio di tutela di genere; all'ambito di competenza dei consigli di disciplina territoriale; allo svolgimento delle riunioni dei consigli di disciplina nonché alle fasi e ai tempi di svolgimento del procedimento disciplinare, che deve garantire agli incolpati la massima tutela del diritto di difesa; all'utilizzo degli strumenti telematici al fine di velocizzare i procedimenti disciplinari e facilitare l'accesso alla giustizia domestica; all'obbligo per i membri dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di partecipazione ai corsi di formazione specifica, nell'ambito dei programmi di formazione obbligatoria, a pena di decadenza dalla funzione di consigliere di disciplina.

Con il criterio di delega, di cui alla **lettera p)** si prevede che i **consigli nazionali che esercitano funzioni giurisdizionali** possono adottare regolamenti di organizzazione per gestire la funzione giurisdizionale in modo più rapido ed efficiente.

La delega di cui alla **lettera q)** prevede la riserva ai consigli nazionali in ordine alla competenza ad adottare ed aggiornare il **codice deontologico**; di prevedere che i codici deontologici siano aggiornati con l'esplicita previsione, a tutela del consumatore, di norme che garantiscano che la prestazione professionale, seppur svolta con l'ausilio di tecnologie digitali, sia frutto della professionalità e della competenza specifica dell'iscritto.

La **lettera r)** dispone che il legislatore delegato preveda che la pattuizione del **compenso** tra le parti del contratto d'opera professionale sia libera ma comunque proporzionata alla quantità, alla qualità e al contenuto specifico nonché alle caratteristiche della prestazione professionale, garantendo un equo compenso. Inoltre, la delega in esame dispone che, per ciascun ordine professionale siano stabiliti o aggiornati, con decreto del Ministero vigilante, su proposta del consiglio nazionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, i parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali, anche svolte in forma associata o societaria.

Il criterio di delega di cui alla **lettera s)** è finalizzato a rafforzare la tutela di chi si avvale dell'opera professionale dei singoli iscritti agli albi e la loro affidabilità stabilendo l'obbligo in capo ai medesimi di stipulare una **polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione**. In tale ambito, anche al fine di ridurre i costi a carico dei professionisti derivanti dalla stipula di tali polizze, si consente ai consigli nazionali ed alle Casse di previdenza privatizzate di stipulare convenzioni e polizze collettive a favore dei propri iscritti.

La **lettera t)** reca il principio volto a prevedere, in continuità con le esigenze emerse durante il periodo pandemico, **sistemi di tutela a garanzia dei professionisti** in caso di mancati adempimenti nell'esercizio della professione, di violazioni di termini per scadenze di natura fiscale, tributaria e previdenziale, di impedimenti dovuti ad infortuni, ricoveri ospedalieri, gravi patologie o maternità.

Con il principio di delega di cui alla **lettera u)** si mira a ridefinire la disciplina della **formazione continua**, volta a garantire l'opportuno aggiornamento degli iscritti negli albi e l'elevazione della qualità della prestazione professionale, anche mediante convenzioni o accordi di collaborazione conclusi con le università nel rispetto dell'equilibrio finanziario dei medesimi enti. A tal fine si stabilisce che ciascun consiglio nazionale, sentito il Ministro vigilante, adotti un regolamento in materia di formazione al fine di definire il numero minimo di crediti formativi da acquisire per l'assolvimento dell'obbligo di formazione; le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti; i requisiti minimi dei corsi di aggiornamento; le condizioni per l'eventuale riconoscimento delle certificazioni di competenze acquisite dagli iscritti e dei crediti attribuiti da

altre attività formative; i requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione ad enti terzi a svolgere la formazione per gli iscritti all'Albo; un numero minimo di ore obbligatorie dedicate alla conoscenza dei nuovi strumenti digitali e di intelligenza artificiale e dei limiti, anche di carattere deontologico, previsti per il loro utilizzo in ambito professionale; le modalità per l'eventuale utilizzo delle nuove tecnologie ai fini della fruizione, da parte degli iscritti, degli eventi formativi proposti dagli ordini e Collegi e dagli enti terzi autorizzati.

La **lettera v)** reca principi di delega al fine di introdurre, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)*), modifiche e integrazioni della disciplina delle **società tra professionisti** con particolare riferimento alle modalità di iscrizione agli Albi professionali e al registro delle imprese, alla partecipazione alle società e ai casi di incompatibilità, al conferimento ed esecuzione degli incarichi professionali e agli obblighi di informazione nei confronti della clientela, al regime disciplinare delle società e dei singoli soci professionisti e alla relativa responsabilità sul piano deontologico; all'assolvimento degli obblighi assicurativi e, infine, al regime fiscale e previdenziale proprio delle società tra professionisti.

Il criterio di delega di cui alla **lettera z)** prevede che alle società costituite ai sensi del citato articolo 10 della legge n. 183 del 2011, si applichino, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*), **i regimi fiscali** previsti per i modelli societari dalle stesse adottate.

Infine, la **lettera aa)** prevede l'adozione di disposizioni volte a stabilire le modalità con cui le **convezioni** stipulate, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*), tra i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro, da una parte, e gli ordini e i collegi professionali, dall'altra, al fine della gestione degli sportelli dedicati al lavoro autonomo, consentano l'accesso e l'utilizzo dei servizi di **incrocio tra domanda e offerta di lavoro** proposti dalla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa) del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali.

Il **comma 2**, al fine di agevolare l'adozione di eventuali atti successivi attuativi, dispone che **qualora i decreti legislativi delegati facciano rinvio a disposizioni di attuazione**, le stesse potranno avere la forma di regolamenti del consiglio nazionale competente oltre che di atti normativi secondari del Governo o del Ministro vigilante, da adottarsi, questi ultimi, previo parere da parte del relativo consiglio nazionale.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Il disegno di legge in esame non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo sulla materia delle “professioni”, oggetto di **legislazione concorrente**, ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell’intervento normativo esaminato sono compatibili con i principi di cui all’articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L’intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

All’esame del Parlamento risultano i seguenti progetti di legge vertenti su materia analoga:

A.S. 901 - 19^a Legislatura - Sen. Erika Stefani (LSP-PSd’Az) ed altri - Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali (*3 ottobre 2023: Presentato al Senato - 11 febbraio 2025: In corso di esame in commissione*);

A.C. 1753 - 19^a Legislatura - On. Jacopo Morrone (LEGA) ed altri - Modifiche all’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e altre disposizioni in materia di estensione della disciplina del contratto di rete all’esercizio delle professioni organizzate in albi, ordini o collegi (*4 marzo 2024: Presentato alla Camera - 24 luglio 2024: Assegnato. Non ancora iniziato l’esame*);

A.S. 1534 - 19^a Legislatura - Sen. Erika Stefani (LSP-PSd’Az) - Delega al Governo per la revisione dei criteri di determinazione dei compensi dei liberi professionisti iscritti ad albi o a ordini professionali (*17 giugno 2025: Presentato al Senato - 16 luglio 2025: Assegnato. Non ancora iniziato l’esame*);

A.C. 2456 - 19^a Legislatura - On. Andrea de Bertoldi (LEGA) ed altri - Delega al Governo per la revisione dei criteri di determinazione dei compensi dei liberi professionisti iscritti ad albi o ordini professionali (*12 giugno 2025: Presentato alla Camera - 24 settembre 2025: Assegnato. Non ancora iniziato l’esame*);

A.S. 683 - 19^a Legislatura - Sen. Massimiliano Romeo (LSP-PSd’Az) ed altri - Istituzione di un corso base pedepedeutico all’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio per gli appartenenti agli ordini

dei geometri, degli architetti e degli ingegneri (4 maggio 2023: *Presentato al Senato - 16 aprile 2025: In corso di esame in commissione*);

A.S. 724 - 19^a Legislatura - Sen. Manfredi Potenti (LSP-PSd'Az) ed altri - Modifica all'articolo 52 del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto, di cui al regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, in materia di opere di edilizia civile di rilevante carattere artistico (23 maggio 2023: *Presentato al Senato - 27 settembre 2023: Assegnato. Non ancora iniziato l'esame*);

A.C. 1876 - 19^a Legislatura - On. Marta Schifone (FDI) - Modifiche alla legge 23 marzo 1993, n. 84, in materia di ordinamento della professione di assistente sociale e di organizzazione e funzionamento dell'albo professionale (15 maggio 2024: *Presentato alla Camera - 14 gennaio 2025: Assegnato. Non ancora iniziato l'esame*);

A.S. 1078 - 19^a Legislatura - Sen. Giorgio Maria Bergesio (LSP-PSd'Az) ed altri - Disposizioni relative alla definizione della relazione tecnica di competenza della professione regolamentata di tecnologo alimentare (21 marzo 2024: *Presentato al Senato - 9 aprile 2024: Assegnato. Non ancora iniziato l'esame*);

A.C. 1734 - 19^a Legislatura - On. Valentina Grippo (AZ-PER-RE) - Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di disciplina dell'elezione e della durata in carica dei componenti degli organi territoriali e nazionali dell'ordine dei giornalisti (22 febbraio 2024: *Presentato alla Camera - 9 aprile 2025: In corso di esame in commissione*);

A.C. 1648 - 19^a Legislatura - On. Ubaldo Pagano (PD-IDP) - Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di disciplina dell'elezione e della durata in carica dei componenti degli organi territoriali e nazionali dell'ordine dei giornalisti (15 gennaio 2024: *Presentato alla Camera (9 aprile 2025: In corso di esame in commissione)*);

A.S. 1033 - 19^a Legislatura - Sen. Dolores Bevilacqua (M5S) ed altri - Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista (21 febbraio 2024: *Presentato al Senato - 17 luglio 2024: Assegnato. Non ancora iniziato l'esame*);

A.C. 2130 - 19^a Legislatura - On. Andrea Mascaretti (FDI) ed altri - Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di disciplina dell'elezione e della durata in carica dei componenti degli organi territoriali e nazionali dell'ordine dei giornalisti (6 novembre 2024: *Presentato alla Camera - 9 aprile 2025: In corso di esame in commissione*);

A.C. 1891 - 19^a Legislatura - On. Giorgio Mulè (FI-PPE) - Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di disciplina dell'elezione e della durata in carica dei componenti degli organi territoriali e nazionali dell'ordine dei giornalisti - 23 maggio 2024: *Presentato alla Camera - 9 aprile 2025: In corso di esame in commissione*);

A.C. 989 - 19^a Legislatura - On. Mauro D'Attis (FI-PPE) - Disposizioni concernenti la composizione del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (14 marzo 2023: *Presentato alla Camera - 9 aprile 2025: In corso di esame in commissione*);

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento legislativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo**

L'intervento normativo in esame è compatibile con l'ordinamento europeo e, anzi, come rappresentato *sub* 1) della parte I, si pone in linea con gli obiettivi di efficientamento e innovazione di cui alle linee progettuali del PNRR.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano attualmente sussistere procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto e non risulta alcun orientamento giurisprudenziale relativo a tale fattispecie.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano esservi pendenze o ricorsi davanti alla Corte europea dei diritti dell'Uomo, né constano orientamenti giurisprudenziali assunti dalla stessa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Non si hanno indicazioni in ordine alle linee prevalenti sulla regolamentazione del medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi che figurano nel presente schema sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Come rappresentato *sub* 3) della parte I, l'intervento normativo in esame **introduce ex novo disposizioni di delega** al fine di riformare la disciplina vigente concernente vari ordinamenti professionali indicati nell'allegato A allo schema di provvedimento medesimo.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti diretti né reca norme abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

L'intervento normativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Sull'oggetto specifico non risultano deleghe aperte.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

- **L'articolo 1, comma 1**, dello schema di provvedimento in esame, prevede che: «Il Governo è delegato ad adottare, **entro ventiquattro mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di revisione e riordino degli ordinamenti delle professioni di cui all'allegato A alla presente legge.»;

- **L'articolo 1, comma 4**, prevede che: «Il Governo è delegato a adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, **entro dodici mesi** dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.»;

Non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi in quanto:

Le deleghe di cui all'**articolo 1, commi 1 e 4**, ineriscono alla strutturazione stessa, di delega, dello schema di provvedimento in esame.

I termini previsti per l'adozione degli atti successivi sono stati ritenuti congrui in quanto:

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, l'adozione di uno o più decreti legislativi delegati presuppone una complessa attività istruttoria nonché un iter procedurale descritto nella norma relativamente al quale appare congruo il termine di **ventiquattro mesi** dalla data di entrata in vigore della legge.

Per quanto riguarda le disposizioni integrative e correttive dei provvedimenti attuativi emanati ai sensi del citato comma, il termine di **dodici mesi** appare congruo in relazione alla necessità di attendere un periodo di efficacia della norma piuttosto ampio così da far emergere eventuali problemi applicativi che rendano necessario il correttivo medesimo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'Amministrazione proponente. Non vi è stata necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, in quanto il Ministero della giustizia può estrarre i dati necessari dai propri sistemi informativi ed elaborarli mediante la competente direzione generale di statistica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di revisione e riordino degli ordinamenti relativi alle professioni di cui all'Allegato A alla presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro vigilante, sentito il consiglio nazionale di ciascuna professione. I decreti legislativi di cui al primo periodo sono adottati di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per le disposizioni aventi impatto nelle materie previdenziali e assistenziali e per le disposizioni attuative del criterio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *aa*), e di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca per le disposizioni attinenti ai profili relativi all'attività universitaria e ai profili abilitanti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.

4. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di

cui al comma 1, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del medesimo comma, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura di cui alla presente legge.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente le disposizioni con essi incompatibili e recano le disposizioni di coordinamento con le norme non abrogate o non modificate che restano in vigore per ciascun ordinamento professionale, anche attraverso l'eventuale redazione di un testo unico per ciascuna professione regolamentata.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) valorizzare il ruolo sociale ed economico delle professioni regolamentate e riconoscere il contributo da esse apportato allo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese;

b) garantire l'indipendenza e l'autonomia intellettuale del professionista;

c) definire le attività professionali riservate o comunque attribuite anche in via non esclusiva a ciascuna professione, prevedendo:

1) che ai professionisti iscritti agli albi professionali sia riconosciuta competenza specifica nelle materie oggetto della professione, come definite dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;

2) che le competenze siano attribuite agli iscritti a ciascun albo in coerenza con il percorso formativo di accesso alla professione, come individuato dal titolo di studio,

dal tirocinio e dalle materie oggetto dell'esame di abilitazione, ove previsto dalla normativa vigente;

3) che l'oggetto delle singole professioni possa essere stabilito solo con legge e che debba essere coordinato tra le professioni che svolgono attività simili;

4) che tutto ciò che la legge non indica come attribuito alla competenza di una o più professioni sia libero e possa essere svolto da tutti i professionisti;

d) prevedere il libero accesso alle professioni, in attuazione dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, previo superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione, finalizzato alla verifica della coerenza del percorso formativo con la professione cui si intende accedere, ove previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le disposizioni della legge 8 novembre 2021, n. 163;

e) disciplinare l'esame di Stato di cui alla lettera d) mediante il sostenimento di apposito esame di abilitazione successivo al perfezionamento degli studi universitari, ove previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e fatte salve le competenze del Ministero dell'università e della ricerca in materia di esami di Stato per l'abilitazione alle professioni di cui alla legge 8 dicembre 1956, n. 1378;

f) circoscrivere l'uso del titolo professionale agli iscritti agli albi professionali;

g) prevedere, per le categorie interessate, sentito il consiglio nazionale di ciascuna professione, la disciplina delle specializzazioni, affidando l'organizzazione dei relativi corsi al consiglio nazionale medesimo e ai relativi ordini e collegi territoriali, anche in convenzione con le università;

h) disciplinare il sistema elettorale degli organi nazionali e territoriali dei singoli or-

dini e collegi professionali nel rispetto dei seguenti princìpi:

1) prevedere in capo ai consigli nazionali di ciascuna professione la funzione di rappresentanza istituzionale della categoria professionale medesima e in capo agli ordini e ai collegi territoriali la funzione di rappresentanza degli iscritti al relativo albo;

2) prevedere che le disposizioni attuative, ivi comprese le modalità per l'esercizio del diritto di voto, siano adottate con regolamento dai consigli nazionali di ciascuna professione, i quali possono stabilire che le votazioni siano svolte anche mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche che garantiscano la segretezza e la personalità del voto;

3) prevedere che i regolamenti dei consigli nazionali di ciascuna professione garantiscano la parità di genere attraverso specifiche misure, quali le quote di genere, la doppia preferenza di genere, l'alternanza dei generi nella composizione della lista o altre misure idonee;

i) riordinare per ciascuna professione il regime delle incompatibilità con l'esercizio di altre attività;

l) prevedere la disciplina della natura giuridica del consiglio nazionale di ciascuna professione e dei relativi ordini e collegi territoriali, quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro competente e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria;

m) prevedere che i consigli nazionali di ciascuna professione e i relativi ordini e collegi territoriali siano sottoposti alla vigilanza del Ministro competente;

n) prevedere che al personale dipendente degli ordini e dei collegi professionali si applichino le norme di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il contratto collettivo nazionale del Comparto fun-

zioni centrali, Sezione enti pubblici non economici, nel rispetto dell'equilibrio finanziario dei medesimi enti;

o) disciplinare i consigli di disciplina nazionali e territoriali, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, nel rispetto dei seguenti principi:

1) stabilire che, nel rispetto del principio di tutela di genere, i componenti dei consigli di disciplina nazionali e territoriali siano nominati rispettivamente dai consigli nazionali di ciascuna professione e dai relativi consigli degli ordini e collegi territoriali e che siano quindi comunicati al presidente del tribunale territorialmente competente;

2) prevedere che, qualora il numero degli iscritti all'albo sia esiguo, ove sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministro vigilante, su richiesta degli ordini e dei collegi territoriali interessati, sentito il relativo consiglio nazionale, possa disporre che un consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti agli albi di due o più ordini e collegi territoriali limitrofi, designandone la sede;

3) rimodulare il numero dei componenti dei consigli di disciplina sulla base del numero di iscritti all'albo aumentando o diminuendo il numero di membri all'aumentare o al diminuire, nell'ambito di soglie predeterminate, del numero di iscritti destinatari potenziali dell'azione disciplinare;

4) prevedere le modalità di svolgimento delle riunioni dei consigli di disciplina, le fasi del procedimento disciplinare e i relativi tempi di svolgimento, garantendo agli incolpati la tutela del diritto di difesa;

5) prevedere eventualmente anche la disciplina dell'utilizzo degli strumenti telematici al fine di velocizzare i procedimenti

disciplinari e facilitare l'accesso alla giustizia domestica;

6) stabilire per i membri dei consigli di disciplina nazionali e territoriali l'obbligo di partecipazione a corsi di formazione specifica, attivati dai consigli nazionali di ciascuna professione nell'ambito dei programmi di formazione obbligatoria, per un minimo di 5 crediti annui, prevedendo altresì che la mancata partecipazione ai corsi possa determinare la decadenza dalla funzione di consigliere di disciplina;

p) prevedere che i consigli nazionali che esercitano funzioni giurisdizionali possano adottare regolamenti di organizzazione per gestire la funzione giurisdizionale in modo più rapido ed efficiente;

q) riservare in via esclusiva ai consigli nazionali di ciascuna professione la competenza ad adottare e aggiornare il codice deontologico; prevedere che i codici deontologici siano aggiornati con l'esplicita previsione, anche a tutela del consumatore, di norme che garantiscano che la prestazione professionale medesima, anche se resa con l'ausilio di tecnologie digitali, sia frutto della professionalità e della competenza specifica dell'iscritto all'albo;

r) prevedere che la pattuizione del compenso tra le parti del contratto d'opera professionale sia libera, ma comunque proporzionata alla quantità, alla qualità, al contenuto specifico e alle caratteristiche delle prestazioni professionali, e garantisca comunque un equo compenso nonché prevedere che, per ciascun ordine professionale, siano stabiliti o aggiornati, con decreto del Ministro vigilante, su proposta del consiglio nazionale di ciascuna professione, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, i parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali, anche svolte in forma associata o societaria;

s) stabilire l'obbligo in capo ai professionisti di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione e prevedere che i consigli nazionali e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possano stipulare convenzioni e polizze collettive a favore dei propri iscritti, definendo le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza, da aggiornare ogni cinque anni con decreto del Ministro vigilante, sentito il relativo consiglio nazionale;

t) prevedere sistemi di tutela a garanzia dei professionisti in caso di mancati adempimenti nell'esercizio della professione e violazioni di termini per scadenze di natura fiscale, tributaria e previdenziale, per impedimenti dovuti a infortuni, ricoveri ospedalieri, gravi patologie o maternità;

u) ridefinire la disciplina della formazione continua per garantire l'aggiornamento degli iscritti agli albi e il miglioramento della qualità della prestazione professionale, anche in convenzione o collaborazione con le università, nel rispetto dell'equilibrio finanziario dei medesimi ordini e collegi professionali, e prevedere che ciascun consiglio nazionale, sentito il Ministro vigilante, adotti un regolamento in materia di formazione continua che stabilisca:

1) il numero minimo di crediti formativi da acquisire per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua, adottando il criterio di equivalenza tra un credito formativo e un'ora di formazione;

2) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti all'albo;

3) i requisiti minimi dei corsi di formazione continua;

4) le condizioni per l'eventuale riconoscimento delle certificazioni in merito alle

competenze acquisite dagli iscritti e ai crediti attribuiti da altre attività formative;

5) i requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione a enti terzi per lo svolgimento della formazione continua;

6) un numero minimo di ore obbligatorie dedicate alla conoscenza dei nuovi strumenti digitali e di intelligenza artificiale e dei limiti, anche di carattere deontologico, previsti per il loro utilizzo in ambito professionale; i regolamenti possono prevedere le modalità per l'eventuale utilizzo delle nuove tecnologie per la fruizione, da parte degli iscritti, degli eventi formativi proposti dagli ordini o collegi e dagli enti terzi autorizzati;

v) prevedere, ferme restando le garanzie di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, modifiche e integrazioni della disciplina delle società tra professionisti con particolare riferimento:

1) alle modalità di iscrizione agli albi professionali e al registro delle imprese;

2) alla partecipazione alle società e ai casi di incompatibilità;

3) al conferimento e all'esecuzione degli incarichi professionali;

4) agli obblighi di informazione nei confronti della clientela;

5) al regime disciplinare delle società e dei singoli soci professionisti e alla relativa responsabilità sul piano deontologico;

6) all'assolvimento degli obblighi assicurativi;

7) al regime fiscale e previdenziale proprio delle società tra professionisti che deve essere reso coerente con il regime fiscale previsto per i modelli societari dalle stesse adottati;

z) prevedere che alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 183 del 2011, si applichino, anche ai fini

dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i regimi fiscali previsti per i modelli societari dalle stesse adottati;

aa) prevedere le modalità con cui le convezioni, stipulate tra i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, e gli ordini e i collegi professionali al fine della gestione degli sportelli dedicati al lavoro autonomo, consentano a tale fine l'accesso e l'utilizzo dei servizi di incrocio tra domanda e offerta di lavoro offerti dalla piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Qualora i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, prevedano l'adozione di disposizioni attuative, le stesse sono adottate mediante regolamenti del consiglio nazionale di ciascuna professione o mediante regolamenti del Governo o del Ministro vigilante previo parere da parte del consiglio nazionale.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1 della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione della suddetta delega, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)

Elenco delle professioni di cui all'articolo 1

1. Agrotecnici e agrotecnici laureati.
2. Architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti *iunior* e pianificatori *iunior*.
3. Assistenti sociali specialisti e assistenti sociali.
4. Attuari e attuari *iunior*.
5. Consulenti del lavoro.
6. Dottori agronomi e dottori forestali, agronomi e forestali, zoonomi e biotecnologi agrari.
7. Geologi e geologi *iunior*.
8. Geometri e geometri laureati.
9. Giornalisti.
10. Ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell'informazione, ingegneri civili e ambientali *iunior*, ingegneri industriali *iunior* e ingegneri dell'informazione *iunior*.
11. Periti agrari e periti agrari laureati.
12. Periti industriali e periti industriali laureati.
13. Spedizionieri doganali.
14. Consulenti in proprietà industriale.
15. Tecnologi alimentari.

€ 4,00